

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3198

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GUERZONI e MACONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2004

—————

Misure di sostegno a favore delle imprese manifatturiere e degli artigiani operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La crisi produttiva e commerciale che ha colpito le piccole e medie imprese manifatturiere e gli artigiani del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero italiano va assumendo proporzioni sempre più preoccupanti.

Le sue cause risiedono, da un lato, nell'acresciuta concorrenza dei paesi emergenti dell'est europeo – dove tra l'altro si assiste a una forte tensione alla delocalizzazione da parte delle nostre imprese – della Cina e degli altri paesi del sud est asiatico, e dall'altro nel peso crescente che va assumendo il commercio illecito, basato sulla contraffazione dei prodotti e dei marchi delle nostre imprese di settore.

La difficoltà di adattamento delle nostre imprese alla nuova realtà competitiva e alla concorrenza sleale richiede un deciso intervento delle istituzioni, finalizzato a riequilibrare la competitività e a salvaguardare l'occupazione e le giuste attese dei consumatori.

Uno dei modi per fronteggiare tale situazione può essere rappresentato dalla possibilità, anche limitata nel tempo, di ricorrere alla svalutazione del magazzino, in ragione del fatto che prodotti di alto costo che non possono essere svenduti come semplice *stock*, pena una perdita di esercizio elevata.

Nel merito il disegno di legge prevede, a favore delle imprese operanti nel settore del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, la possibilità di valutare fiscalmente le rimanenze di prodotti di moda a carattere stagionale, rimasti invenduti nel periodo corrispondente alla stagionalità del prodotto, in modo decrescente nel corso dei cinque anni successivi a quello di produzione. Per gli anni successivi al quinto, il valore di tali rimanenze si azzerà, qualora le imprese e gli artigiani del settore forniscano prova dell'avvenuta distruzione dei prodotti o della cessione come stracci.

Questa misura si colloca come supporto alle imprese che devono ammodernarsi continuamente, in ragione di ogni stagione, e quindi hanno bisogno di rivedere di continuo processi produttivi e prodotti. Si premiano, in sostanza, coloro che, operando con regolarità, investono nella ricerca e nell'umiliazione, nella produzione di alto livello commerciale e nel continuo ricambio dei prodotti finali.

Per i motivi esposti si auspica un esame e un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Valutazione delle rimanenze di magazzino)

1. All'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese manifatturiere, operanti nel settore del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, la valutazione delle rimanenze di prodotti di moda a carattere stagionale, rimasti invenduti nel periodo corrispondente alla stagionalità del prodotto, può essere effettuata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti:

- a) primo anno, 100 per cento del costo;
- b) secondo anno, 70 per cento del costo;
- c) terzo anno, 40 per cento dei costi;
- d) quarto anno, 20 per cento dei costi;
- e) quinto anno e successivi, 10 per cento dei costi.

8-ter. Per gli anni successivi al quinto, il valore delle rimanenze di cui al comma 8-bis è pari a zero, qualora sia fornita idonea prova dell'avvenuta distruzione dei prodotti o della cessione come voce "stracci."».

Art. 2.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2005, si provvede mediante l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.